

per sé il suffragio della giurisprudenza, la quale ha stabilito che non si possa imporre questa servitù, se non nel caso di provata necessità. Inoltre a norma delle disposizioni del Codice civile le servitù coattive hanno la loro ragione nella necessità impellente, e tali prescrizioni di legge in tema di servitù sono, per diretta conseguenza delle disposizioni preliminari del Codice civile, applicabili anche nella fattispecie. E, se il transito per una strada sarà più conveniente che non sopra un fondo coltivato, l'utile del concessionario ed in ogni caso il magistrato imporranno che si segua il percorso che cagiona minori danni.

Perciò prego l'onorevole Nigra di non insistere in questa proposta.

Nigra. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nigra. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore, semprechè siano nel senso che nella parola « necessità » sia compresa l'idea che il suolo pubblico debba essere preferito al suolo della proprietà privata.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. Prima d'imprendere la esecuzione della condotta, chi la chiede deve corrispondere al proprietario del fondo serviente una indennità da raggugiarsi alla diminuzione di valore del suolo, sul quale la servitù si vuole imporre, derivante direttamente dalla imposizione dall'esercizio della servitù medesima. Pel ragguglio al valore il suolo medesimo sarà considerato quale trovasi e senza detrazione alcuna per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto.

« Deve inoltre risarcire al proprietario i danni immediati e quelli derivanti dalla intersecazione del fondo o da altro deterioramento, non che dall'esercizio del passaggio attraverso il fondo per la sorveglianza e manutenzione della condotta elettrica. »

(È approvato).

« Art. 7. Ove la domanda di passaggio della condotta sia fatta per un tempo non maggiore di 9 anni l'indennità raggugiata al valore del suolo sarà ridotta alla metà; ma, scaduto il termine, il fondo dovrà essere ridotto in pristino a cura e spese del concessionario della condotta.

« Chi ha ottenuto il passaggio temporaneo

può, avanti la scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato.

« Scaduto il primo termine non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea. »

(È approvato).

« Art. 8. Il proprietario della condotta elettrica dovrà in ogni tempo osservare quanto è o sarà disposto dalle discipline legali o regolamentarie speciali sulla materia, e quelle speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite pel regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche. »

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini. Il concetto, che ha mosso il Governo a proporre e la Commissione ad approvare il presente disegno di legge è, a mio avviso, altamente commendevole. Però esso riposa interamente sull'ipotesi che l'opera, per la quale si deroga al diritto comune di proprietà, debba avere un valore intrinseco proporzionato al servizio, che si richiede al proprietario. Ora, poichè si parla nel disegno di legge di concessioni perpetue, avrei desiderato (ma non faccio proposte formali) che in qualche parte dello stesso disegno di legge fosse previsto il caso, in cui i requisiti, pei quali taluno viene a conseguire il diritto di chiedere questa minorazione di proprietà, abbiano a cessare in qualsiasi modo o a diminuire di tanto che l'opera, se ancora non fosse stata intrapresa, non avrebbe avuto quei caratteri, pei quali la concessione venne accordata. Mi sono creduto in obbligo di fare queste osservazioni perchè, ove la Commissione credesse opportuno di accogliere tale concetto molto semplice (se la vanità non mi fa velo) non inutile, la pregherei di voler aggiungere a quell'articolo 8 un inciso, nel quale venga detto che « la concessione viene a scadere allorquando più non esistano i requisiti indicati dall'articolo 5. »

Se la Commissione e il ministro vorranno accogliere questa mia proposta, ne sarò loro grato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Giovanelli, relatore. Credo che il collega Rubini non insisterà nella sua proposta pensando che qui si tratta di servitù coattive